

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2209)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 17 luglio 1975 (V. Stampato n. 3904)

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(SARTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 luglio 1975*

Interventi a favore delle attività teatrali di prosa

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio 1975 ed in attesa di un riordinamento generale della materia a far tempo dal 1° luglio 1976 lo stanziamento annuale di cui all'articolo 2, primo comma,

della legge 9 agosto 1973, n. 513, destinato al sovvenzionamento delle manifestazioni teatrali di prosa, è elevato a lire 5 miliardi e 500 milioni.

Art. 2.

Il conferimento dello Stato al fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito teatrale, istituita presso la Banca nazionale del lavoro con l'articolo 41, terzo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, aumentato con legge 28 ottobre 1968, n. 1178, e con l'articolo 2 della successiva legge 9 marzo 1971, n. 126, è ulteriormente aumentato di lire 500 milioni.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei contributi si terrà conto in modo particolare delle esigenze connesse con l'attuazione di un ampio decentramento delle attività teatrali e di una diffusione delle stesse soprattutto nelle zone del centro-sud, nonchè delle iniziative a gestione pubblica, cooperativistica, privata e di sperimentazione che, con carattere di continuità, tendano a favorire lo sviluppo dell'attività e della cultura teatrale.

Art. 4.

All'onere complessivo di lire 2 miliardi derivante dall'attuazione dei precedenti articoli 1 e 2 della presente legge si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.